DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ATTIVITA' LIBEROPROFESSIONALE DELLA DIRIGENZA SANITARIA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Art. 2

Modificazione della legge 23 dicembre 1996, n. 662

L'ultimo periodo del comma 143 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' sostituito dal seguente: "Di conseguenza, a decorrere dal 1 gennaio 1997, non si applicano alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e Bolzano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 16, primo periodo, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 32, 34, 35, 36, 37 e 38 dell'articolo 1.".

Versione in vigore dal 24 giugno 1997, non più in vigore dal 24 febbraio 2000 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di attivita' liberoprofessionale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale
Estremi	Decreto-legge 20 giugno 1997, n. 175
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 1997

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-attivita-liberoprofessionale-della/art-2-modificazione-della-legge-23-dicembre-1996-n-662/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it